

Deliberazione della Conferenza dei servizi 19 marzo 2013, prot. 3537/DB1607

Comune di Alessandria (Provincia di Alessandria) – Soc. Esselunga S.p.A. - Richiesta autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del dlgs 114/98, della L.R. 28/99 smi e della DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 - Modifica delle prescrizioni delle deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 3932/17.1 del 4.8.2006 e n. 12026/17.1 del 15/11/2006 - Conferenza dei Servizi seduta del 8/03/2013.

Premesso che:

Con deliberazioni n. 8932/17.1 e n. 8933/17.1 del 4/08/2006 e successive deliberazioni di parziale rettifica n. 12026/17.1 e 12027/17.1 del 15/11/2006, la Conferenza dei Servizi, prevista ai sensi dell'art. 9 del d.lgs 114/98, esprimeva parere positivo alle istanze per grandi strutture di vendita presentate dall'allora Soc. Nettunia srl, ora Coopsette Soc. Coop, come da atto notarile Rep. n. 89054 e Soc. Vento srl, incorporata per fusione dalla Soc. Esselunga S.p.A., come risulta da atto notarile Rep. n. 166.882/16.942, per l'attivazione di due centri commerciali con superficie di vendita pari rispettivamente a mq. 11800 e mq. 10700, ubicati nell' area ex Zuccherificio del Comune di Alessandria in una localizzazione L2. In particolare, l'attivazione del primo dei due centri commerciali insistenti all'interno della stessa localizzazione veniva subordinata alla realizzazione e relativa funzionalità delle opere di viabilità previste nel progetto presentato dalle Società datato dicembre 2005, alle prescrizioni inserite nella delibera della Giunta Provinciale n. 51 del 25.1.2006, parte integrante e sostanziale delle sopra citate deliberazioni.

In sede di Conferenza di Valutazione d'impatto Ambientale, prevista ai sensi della LR 40/98, è emersa una criticità nella valutazione delle opere viabilistiche previste dalle autorizzazioni rilasciate nel 2006. In particolare, la Provincia di Alessandria dopo aver constatato che, a causa della crisi economica, gli Enti Locali non potevano affrontare l'onere finanziario per la costruzione di un secondo ponte sul fiume Bormida e dopo aver effettuato una valutazione di dettaglio in ordine ai flussi di traffico, in particolare dalla città di Alessandria verso Spinetta Marengo, e risultando tale nodo non adeguato alla normativa regionale, ha stabilito, come condizione *sine qua non* per l'insediamento delle strutture commerciali nell'area dell'ex Zuccherificio, l'adeguamento del ponte esistente lungo la SP 10 con una sezione stradale di tipo "D" – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa anti-sismica vigente.

Valutata quindi l'opportunità di procedere alla modifica delle prescrizioni viabilistiche delle autorizzazioni del 2006, in data 1.03.2013 si è provveduto a convocare la Conferenza dei Servizi in merito alla modifica delle prescrizioni delle deliberazioni n. 12026/17.1 e 12027/17.1 del 15/11/2006.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 8/03/2013, preso atto della modifica del parere inerente la realizzazione delle opere viarie da parte della Provincia di Alessandria, dopo approfondita discussione, ha, all'unanimità dei presenti, espresso parere favorevole alla modifica delle prescrizioni in merito alla viabilità, tramite la modifica del punto 4 delle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 12026/17.1 e 12027/17.1 del 15/11/2006, con il seguente:

“4. realizzare l'adeguamento del ponte esistente lungo la SP 10 con una sezione stradale di tipo "D" – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa anti-sismica vigente”;

e di confermare le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le altre prescrizioni delle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 8932/17.1, n. 8933/17.1 del 4.8.2006 e n. 12026/17.1, n. 12027/17.1 del 15/11/2006;
- di prevedere che tutte le opere previste dal presente provvedimento e dalle precedenti deliberazioni siano realizzate, collaudate e/o in attesa di collaudo prima dell'attivazione del primo

dei due centri commerciali insistenti all'interno della localizzazione L2, area ex Zuccherificio del Comune di Alessandria;

udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

udita la relazione di conformità del rappresentante dell'Amministrazione comunale di Alessandria;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Provincia di Alessandria, assente giustificato;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. 3, 5 e 6 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, come da ultimo modificati dalla LR n. 15 del 18/12/2013, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del Commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

visti gli artt. 6,13,14,15,16,17,23,24,25,26,27,31 e le Ulteriori Disposizioni della deliberazione del Consiglio Regionale n. 191-43016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 66-13719 del 29.3.2010 "Integrazioni e modifiche relative ai procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni per grandi strutture di vendita di cui all'allegato A della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 - D.lgs. 114/98 - art. 9 L.R. 28/99 art. 3 - disposizioni in materia di procedimento concernente le autorizzazioni per le grandi strutture di vendita";

vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 8932/17.1 del 4.8.2006 relativa al rilascio della autorizzazione amministrativa alla Soc. Nettunia srl per l'attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq. 11800 ubicato nell'area ex Zuccherificio del Comune di Alessandria in una localizzazione L2;

vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 8933/17.1 del 4.8.2006 relativa al rilascio dell'autorizzazione alla Soc. Vento srl per l'attivazione di un centro commerciale con superficie di vendita di mq. 10700 ubicato nell'area ex Zuccherificio del Comune di Alessandria in una localizzazione L2;

vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 12026/17.1 del 15/11/2006 di parziale rettifica delle prescrizioni della deliberazione n. 8932/17.1 del 4/08/2006;

vista la deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 12027/17.1 del 15/11/2006 di parziale rettifica delle prescrizioni della deliberazione n. 8933/17.1 del 4/08/2006;

visto l'atto notarile d'acquisto Rep. 89054 del 27 luglio 2007, con cui la Coopsette Soc. Cooperativa subentra in tutti i diritti ed obblighi di cui alle deliberazioni nn. 8932/17.1 del 4/08/2006 e 12026/17.1 del 15/11/2006;

visto l'atto notarile Rep. n. 166.882/16.942 del 22 novembre 2007, con cui la Soc. Esselunga S.p.A. ha incorporato per fusione la società VENTO S.r.l., subentrando in tutti i diritti ed obblighi di cui alle deliberazioni nn. 8933/17.1 del 4/08/2006 e 12027/17.1 del 15/11/2006;

vista la proroga fino al 4/08/2014 all'attivazione del centro commerciale sequenziale sito in Alessandria, area ex Zuccherificio, riferita dell'autorizzazione n. 8755 del 23/07/2008 e delle relative autorizzazioni incluse nel centro stesso, di cui è titolare la Coopsette Soc. Cooperativa;

vista la proroga fino al 4/08/2014 all'attivazione del centro commerciale classico sito in Alessandria, area ex Zuccherificio, riferita dell'autorizzazione n. 8750 del 22/07/2008 e delle relative autorizzazioni incluse nel centro stesso, di cui è titolare la te Società Esselunga S.p.A.;

vista la deliberazione n. 21-4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta Regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11bis della DCR n. 59-10831 del 24.3.2006

vista la L.R. 13 del 27.7.2011 di modifica alla L.R. 28/99;
vista la L.R. 15 del 18/12/2012 di modifica alla L.R. 28/99;
vista la L.R. n. 40/98 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione”;
vista la DCR n. 211-34747 del 30.7.2008 (Aggiornamento degli allegati alla LR 40/98 a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 152/2006 come modificato dal d.lgs n. 4/2008);
vista la DGR n. 63-11032 del 16.3.2009 “Atto di indirizzo inerente l’applicazione delle disposizioni regionali in materia di Via di cui alla LR 40/98”;
vista la LR n. 56/77 smi Art. 26 comma 11
la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta

delibera

1. di esprimere, per le motivazioni espresse in premessa, parere favorevole alla modifica delle prescrizioni in merito alla viabilità, tramite la modifica del punto 4 del deliberato della deliberazione della Conferenza dei Servizi n. 12027/17.1 relativa al rilascio dell’autorizzazione amministrativa richiesta dalla Soc. Esselunga S.p.A. (ex Vento srl) per l’attivazione di un centro commerciale classico con superficie di vendita di mq. 10.700 composto da: 1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SM1 mq. 4500, 1 grande struttura non alimentare G-SE1 mq. 3200, 1 media struttura non alimentare M-SE4 mq. 2500 e mq. 500 di esercizi di vicinato in una localizzazione L2 con il seguente:

“4. di realizzare l’adeguamento del ponte esistente lungo la SP 10 con una sezione stradale di tipo “D” – 4 corsie, secondo la normativa di cui al D.M. 05.11.2001 e nel rispetto della normativa anti-sismica vigente”;

2. e di confermare le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le altre prescrizioni delle deliberazioni della Conferenza dei Servizi n. 8932/17.1 del 4.8.2006 e n. 12026/17.1 del 15/11/2006 ad eccezione del deliberato n. 4 di quest’ultima;

- di prevedere che tutte le opere previste dal presente provvedimento e dalle precedenti deliberazioni siano realizzate, collaudate e/o in attesa di collaudo prima dell’attivazione del primo dei due centri commerciali insistenti all’interno della localizzazione L2, area ex Zuccherificio del Comune di Alessandria;

3. di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d’uso.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi

Dirigente Settore Programmazione ed interventi dei Settori Commerciali

Patrizia Vernoni